

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12/01/2013
Associazione Maestri Italiani di Danza Sportiva (MIDAS)

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

L'Associazione Maestri Italiani di Danza Sportiva in sigla "MIDAS" (di seguito denominata "Associazione") è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro ed è regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che intendano impegnarsi nel sostegno alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'attività formativa, abilitativa e di rappresentanza dell'Associazione è svolta senza pretesa di professionalità sportiva e, in ogni caso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo applicabili in materia.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di democraticità della struttura, di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive.

Essa finalizza la propria azione al riconoscimento, quale associazione di categoria, dei maestri e tecnici di danza sportiva e di agenzia formativa convenzionata.

Art. 2 – Durata e sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casazza (BG).

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'Assemblea Nazionale in qualunque momento senza che ciò comporti una modifica statutaria.

Con delibera dell'Assemblea Nazionale potranno essere stabilite sedi decentrate, a condizione che non vi sia più di una sede per ciascuna circoscrizione territoriale di livello regionale o provinciale.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria.

Art. 3 – Scopo

L'Associazione ha per scopi la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici dei maestri, dei tecnici, degli allenatori, dei trainer e degli insegnanti aderenti ed opera nei settori ludico, sociale, ricreativo, promozionale, amatoriale, preagonistico ed agonistico della danza sportiva e del ballo.

Promuove, organizza, disciplina e diffonde il reclutamento, la formazione e l'abilitazione di nuovi insegnanti della danza sportiva organizzando corsi, sessioni d'esame, convegni e congressi, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali, e del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

In tale ambito e in correlazione con tali atti, l'Associazione potrà promuovere anche attività ludiche, ricreative e promozionali di danza sportiva, di formazione sportiva e di aggiornamento tecnico, in collaborazione con la Federazione Italiana Danza Sportiva (in sigla "FIDS") ed i suoi comitati territoriali nonché con altre Federazioni o Enti di promozione sportiva convenzionati.

In particolare l'Associazione può:

- a) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante convenzioni e accordi, corsi di formazione professionale, anche sotto forma audiovisiva;
- b) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali e internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;

c) promuovere ed organizzare l'edizione, anche telematica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie.

Per il conseguimento di tali fini potrà:

- acquistare in proprietà od altro diritto reale di godimento ed assumere in affitto, locazione, comodato oppure in forza di convenzione, qualsiasi tipo di immobile, mobile, struttura, impianto od attrezzatura turistica, commerciale, culturale, ricreativa o sportiva;
- attrezzare qualsiasi tipo di struttura, anche non di proprietà, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- stipulare contratti e convenzioni con enti, società e privati;
- assumere contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati ed istituti di credito;
- compiere tutti gli atti e concludere contratti di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessari o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 4 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote associative e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- dagli utili derivanti dalle attività e dalle manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;
- dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente o indirettamente dall'Associazione;
- dai contributi degli aderenti o di privati o da Enti;
- dai contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- dai contributi di Organismi Internazionali;
- da ogni altra entrata - anche commerciale - che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché riferita ad attività strumentali e/o accessorie all'attività istituzionale e, comunque, consentite da norme di legge o regolamenti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un apposito prospetto da aggiornare alla fine di ogni esercizio sociale e conservato presso la sede legale.

Art. 5 – Esercizio sociale e rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano, la Giunta Nazionale redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea Nazionale secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di

accompagnamento.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. All'Associazione è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6 – Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione; il numero dei soci è illimitato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono entrare a far parte dell'Associazione tutti i maestri, i tecnici, gli allenatori, i trainer, gli insegnanti e tutti coloro che a vario titolo insegnano e divulgano la danza sportiva e il ballo.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci effettivi ed, uniformi, sono le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 7 – Ammissione dei soci e quote associative

Per richiedere l'ammissione a socio occorre presentare domanda in forma scritta alla Giunta Nazionale, la quale esamina le domande presentate e da' comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte della Giunta Nazionale, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Nazionale.

La definizione dei criteri generali e delle procedure per l'ammissione a socio sono fissati con apposito regolamento approvato dalla Giunta Nazionale.

I soci minorenni devono presentare la domanda di ammissione controfirmata da chi esercita la patria potestà; quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

I soci all'atto della presentazione della domanda versano la quota associativa, se deliberata, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta Nazionale.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile, e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo, in ogni caso, il diritto di recesso da parte del socio.

Art. 8 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- recesso volontario;
- radiazione;
- scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
- morte;
- morosità.

Il socio che intende recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta alla Giunta Nazionale.

La radiazione del socio è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti la Giunta Nazionale, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea Nazionale che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. Il socio definitivamente radiato non potrà più essere riammesso.

La morosità del socio si verifica allorquando il mancato pagamento della quota si protrae per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari inserite nel presente statuto;
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- presentare proposte e/o reclami per iscritto alla Giunta Nazionale;
- partecipare con il proprio voto, applicando il principio del voto singolo (art. 2532 C.C.), alla delibera dell'Assemblea Elettiva, purché in regola con la qualifica di socio;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto.

Art. 10- Organi associativi

Sono organi associativi centrali:

- il Presidente Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale;
- la Giunta Nazionale.

Sono organi associativi territoriali regionali:

- il Presidente Regionale;
- i Comitati Regionali;

Sono organi associativi territoriali provinciali:

- i Delegati Provinciali;

Tutti gli organi restano in carica per un intero quadriennio olimpico.

I Presidenti Regionali e i Delegati Provinciali di ciascuna regione vengono eletti in seno alle Assemblee Elettive composte dai soci di ciascuna regione.

Le Assemblee Elettive potranno essere riconvocate nel corso del quadriennio olimpico qualora vi fosse la necessità di eleggere Presidenti Regionali o Delegati Provinciali in sostituzione di quelli uscenti, dimissionari o decaduti. Nell'impossibilità di convocazione delle Assemblee Elettive da parte del Presidente Regionale, tale compito spetta al Presidente Nazionale.

Art. 11 - Assemblee Elettive

Le Assemblee Elettive sono costituite da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed aventi diritto di voto.

La Giunta Nazionale con regolamento attuativo delibera la gestione e il funzionamento delle Assemblee Elettive. Le Assemblee Elettive sono indette dai Presidenti Regionali uscenti al termine del quadriennio olimpico ai fini delle elezioni dei Presidenti Regionali e dei Delegati Provinciali di ciascuna regione. Ciascun Presidente Regionale convocherà i soci risultanti dal libro soci alla data di convocazione ovvero alla data determinata dal regolamento attuativo, che abbiano la propria residenza anagrafica nella rispettiva regione di appartenenza.

La convocazione avviene entro i 15 giorni che precedono la data dalla rispettiva Assemblea Elettiva con le modalità descritte nella domanda di ammissione a socio.

Le Assemblee Elettive sono valide in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.

Per eventuali contestazioni sulla validità o legittimità delle Assemblee Elettive è competente a decidere la Commissione Giudicante.

Art. 12 – Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e risponde, unitamente alla Giunta Nazionale, del funzionamento dell'Associazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e dei soci.

Il Presidente Nazionale presiede le riunioni dell'Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria, e le riunioni della Giunta Nazionale.

Il Presidente Nazionale assolve ai seguenti compiti:

- convoca, autonomamente o su impulso della Giunta Nazionale, le riunioni dell'Assemblea Nazionale, sia in sede ordinaria che straordinaria stabilendone l'ordine del giorno;
- convoca la Giunta Nazionale stabilendone l'ordine del giorno;
- convoca le Assemblee Elettive nei casi di impossibilità di convocazione da parte del Presidente Regionale;
- può adottare provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica, nella prima riunione utile della Giunta Nazionale, cui spetta la competenza;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Nazionale;
- firma gli atti.

Il Presidente può delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici purché questi non rientrino nella sua competenza esclusiva, uno o più membri della Giunta Nazionale.

Il Presidente può invitare a presenziare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Nazionale, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente.

Art. 13 – Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da:

- i Presidenti Regionali;
- i Delegati Provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun componente, anche se eletto nel corso del quadriennio in sostituzione di componenti uscenti, dimissionari o decaduti, esprime in Assemblea Nazionale un numero di voti che rappresentano il numero dei soci aventi diritto al voto in ciascuna Assemblea Elettiva convocata ad inizio quadriennio olimpico per la nomina dei componenti stessi.

Il numero dei soci come in precedenza individuato determina la rappresentanza dei componenti in seno all'Assemblea Nazionale per tutta la durata del quadriennio olimpico.

L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale e, tra i componenti della Giunta stessa, un Vice Presidente.

In caso di decadenza dell'intera Giunta Nazionale, il Presidente Nazionale uscente o, in caso di sua inerzia, un qualsiasi componente dell'Assemblea Nazionale, deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea Nazionale al fine di eleggere entro un termine di 90 giorni un nuovo Presidente Nazionale e la relativa Giunta Nazionale.

L'Assemblea Nazionale assolve ai seguenti compiti:

- formula gli indirizzi generali sull'attività associativa e sull'attività di gestione;
- approva il rendiconto predisposto dalla Giunta Nazionale;
- approva i regolamenti sociali ed i piani formativi predisposti dalla Giunta Nazionale;
- provvede alla nomina dei componenti della Commissione Giudicante;
- delibera in merito alla corresponsione di emolumenti per le cariche sociali centrali e periferiche, nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo sociale dallo statuto o da leggi dello Stato.

L'Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto ed in tutti i casi in cui il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da un numero di componenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea.

La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica, oppure per lettera raccomandata, telegramma o telefax, ai numeri o indirizzi preventivamente comunicati alla sede dell'Associazione dagli interessati in sede di nomina, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta.

L'Assemblea Nazionale in sede ordinaria è valida:

- in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Nazionale in sede ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di un numero di componenti presenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in sede straordinaria per deliberare nei seguenti casi:

- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'Associazione e relative modalità di esecuzione.

L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria è convocata su iniziativa della Giunta Nazionale, per proporre modifiche allo statuto e, qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, per proporre lo scioglimento della medesima.

Le proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione e delle relative modalità di esecuzione possono essere richieste anche da un numero di componenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea e devono essere indirizzate al Presidente Nazionale che provvederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in sede straordinaria per assumere le deliberazioni conseguenti.

L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria è valida:

- in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti che rappresentano almeno due terzi dei voti da esprimere in Assemblea;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di un numero di componenti presenti che rappresentano la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea.

Art. 14 - Giunta Nazionale

La composizione della Giunta Nazionale è proposta dai candidati alla carica di Presidente Nazionale che redigono la rispettiva lista da portare all'approvazione dell'Assemblea Nazionale con la propria candidatura.

La lista, intestata al candidato Presidente Nazionale, deve contenere i nominativi da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri proposti per la Giunta Nazionale.

Il candidato alla carica di Presidente Nazionale che ottiene il maggior numero di voti viene eletto Presidente Nazionale e i componenti della lista a lui collegata si intenderanno eletti alla carica di componenti della Giunta Nazionale.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un numero di componenti della Giunta Nazionale inferiore alla metà, il Presidente Nazionale provvede senza indugio alla reintegrazione del numero di componenti della Giunta Nazionale, dandone comunicazione all'Assemblea Nazionale in occasione della prima assemblea utile.

Alla Giunta Nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

- da' attuazione agli indirizzi generali sull'attività associativa e sull'attività di gestione dettati dall'Assemblea Nazionale;
- predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- delibera gli importi delle quote associative;
- delibera il regolamento attuativo inerente le assemblee elettive;
- redige e propone i regolamenti sociali ed i piani formativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- può istituire specifiche Commissioni per un più efficiente sviluppo delle attività sociali, stabilendone la durata e la composizione;
- ratifica le delibere di estrema urgenza adottate dal Presidente Nazionale per le determinazioni assunte in materie riservate alla Giunta Nazionale, valutando caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- propone all'Assemblea Nazionale le modifiche allo statuto e, qualora si verificano eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, propone lo scioglimento della medesima;
- provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, ovvero per constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento degli organi territoriali provinciali e regionali, nominando in sostituzione un Commissario per la gestione ordinaria dell'organo territoriale e con l'incarico di indire, entro sessanta giorni dalla nomina, l'assemblea elettiva, da

tenersi nei trenta giorni successivi, per la ricostituzione dell'organo territoriale provinciale o regionale;

- delibera le eventuali proroghe alla durata del commissariamento;
- delibera in merito alla radiazione del socio.

La Giunta Nazionale viene convocata:

- in tutti i casi in cui il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno;
- quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata preferibilmente a mezzo posta elettronica, ovvero con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ai numeri o indirizzi preventivamente comunicati alla sede dell'Associazione dagli interessati in sede di nomina, almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono e in tal caso, il termine è ridotto a tre giorni.

La Giunta Nazionale si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno.

La Giunta Nazionale delibera validamente quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto al voto e in carica, compreso il Presidente. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 15 – Presidente Regionale

Il Presidente Regionale viene eletto in seno all'Assemblea Elettiva.

Il Presidente Regionale fa parte del Comitato Regionale e dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente Regionale rappresenta l'Associazione nel territorio di competenza, nei limiti stabiliti dalle norme sociali, ed è responsabile, unitamente al Comitato Regionale, del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente Regionale firma gli atti di competenza territoriale, assumendone, unitamente al Comitato Regionale, ogni responsabilità nei confronti dei soci, dell'Assemblea Nazionale e dei terzi.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito nell'esercizio delle sue funzioni da un Vice Presidente nominato tra i componenti del rispettivo Comitato Regionale.

Nelle Regioni in cui non si è formato il Comitato Regionale il Presidente Regionale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, ha facoltà di conferire delega al Presidente Nazionale al fine di rappresentarlo in seno all'Assemblea Nazionale.

Art. 16 – Comitati Regionali

I Comitati Regionali sono costituiti dal Presidente Regionale e dai Delegati Provinciali.

Nelle regioni in cui non risultino almeno trenta soci, non si costituisce il Comitato Regionale.

Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano vengono eletti Delegati Provinciali che entreranno a far parte dell'Assemblea Nazionale, al pari dei Presidenti Regionali.

I Comitati Regionali svolgono la loro attività nell'ambito territoriale regionale ed hanno il compito di applicare lo statuto, i regolamenti e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti organi associativi.

I Comitati Regionali promuovono e predispongono programmi di attività da trasmettere alla Giunta Nazionale per l'approvazione.

I Comitati Regionali hanno inoltre le seguenti attribuzioni:

- nomina i Delegati Provinciali (definiti Delegati Provinciale pro tempore) nelle province con meno di dieci soci;
- organizzare l'attività di competenza territoriale e quella demandata e/o delegata dalla Giunta Nazionale;
- esercitare le funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti sociali;

Il Comitato Regionale viene convocato:

- in tutti i casi in cui il Presidente Regionale lo ritenga opportuno;
- quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata preferibilmente a mezzo posta elettronica, ovvero con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ai numeri o indirizzi preventivamente comunicati alla sede dell'Associazione dagli interessati in sede di nomina, almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono e in tal caso, il termine è ridotto a tre giorni.

Il Comitato Regionale si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Comitato Regionale delibera validamente quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto al voto e in carica, compreso il Presidente Regionale o, in sua assenza, il Vice Presidente.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 17 – Delegati Provinciali

I Delegati Provinciali vengono eletti in seno alle Assemblee Elettive nelle sole province con almeno dieci soci residenti.

I Delegati Provinciali eletti entrano a far parte del Comitato Regionale.

Nella province con una presenza di soci in un numero inferiore a dieci il Comitato Regionale provvede in sede di primo insediamento alla nomina di un Delegato Provinciale (definito Delegato Provinciale pro tempore) che assiste alle riunioni del Comitato Regionale senza diritto di voto.

I Delegati Provinciali, eletti e nominati, esplicano la loro attività in ambito provinciale secondo le direttive dell'Assemblea Nazionale e dipendono direttamente dai rispettivi Comitati Regionali.

Essi applicano, nell'ambito del territorio provinciale, i regolamenti e tutte le norme, disposizioni o provvedimenti emanati dall'Assemblea Nazionale, dalla Giunta Nazionale e dai rispettivi Comitati Regionali.

Assumono altresì ogni iniziativa che, secondo le direttive nazionali e regionali, sia rivolta al potenziamento dell'attività provinciale, con particolare riferimento all'attività promozionale.

I Delegati Provinciali, eletti e nominati, devono anzitutto perseguire la crescita del numero dei soci del proprio ambito territoriale.

Alla fine di ogni anno sociale ogni Delegato Provinciale, sia eletto che nominato, è tenuto, se richiesto, a redigere ed inviare una relazione circa l'esito del suo mandato al Comitato Regionale per consentire le opportune valutazioni sul suo operato.

Sono attribuzioni specifiche del Delegato Provinciale:

- rappresentare l'Associazione nell'ambito della provincia;
- curare la propaganda dell'Associazione e della sua attività presso tutte le scuole di ballo e danza della provincia;

- fare osservare nell'ambito della propria provincia le norme dello statuto e dei regolamenti sociali e di ogni altro provvedimento emanato dagli organi associativi centrali e regionali;
- organizzare l'attività a livello provinciale, con particolare riferimento a quella di reclutamento, formazione ed abilitazione di nuovi soci;

I Delegati Provinciali eletti cessano per dimissioni volontarie, per incompatibilità, ovvero per altre cause di decadenza stabilite dal presente statuto o da appositi regolamenti.

Art. 18 – Revisione dei conti

Contestualmente all'elezione della Giunta Nazionale, l'Assemblea Nazionale può provvedere alla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea Nazionale in sede di approvazione del rendiconto.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di componente della Giunta Nazionale.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri della Giunta Nazionale.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea Nazionale e della Giunta Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità del rendiconto alle scritture contabili, danno parere sul rendiconto.

A tale scopo il Collegio dei Revisori si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art. 19 – Presentazione candidature ed elezioni

Le candidature alla carica di Delegato Provinciale e di Presidente Regionale (cariche sociali periferiche), sottoscritte con le modalità espressamente inserite nella convocazione dell'Assemblea Elettiva, devono essere depositate presso la sede nazionale dell'Associazione, entro le ore 12 (dodici) del 10° (decimo) giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee Elettive medesime.

Le candidature alla carica di Presidente Nazionale con la collegata lista dei componenti la Giunta Nazionale (cariche sociali centrali), sottoscritte con le modalità espressamente inserite nella convocazione dell'Assemblea Nazionale, devono essere depositate presso la sede nazionale dell'Associazione, entro le ore 12 (dodici) del 10° (decimo) giorno antecedente la data di effettuazione dell'Assemblea Nazionale medesima.

Per l'elezione del Presidente Nazionale e della collegata lista dei componenti la Giunta Nazionale, dei Presidenti Regionali e dei Delegati Provinciali è dichiarato eletto il candidato che ha riportato maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà effettuata, immediatamente, una nuova votazione tra i soli candidati che hanno ottenuto parità.

Le cariche sociali centrali e periferiche si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Art. 20 - Requisiti di eleggibilità

Gli organi sociali centrali e periferici restano in carica per un intero quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Possono ricoprire le cariche sociali centrali e periferiche coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della loro candidatura:

- aver compiuto la maggiore età;
- avere la cittadinanza italiana;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- essere soci dell'Associazione da almeno 3 anni senza soluzione di continuità all'atto della presentazione della candidatura;
- non avere in corso controversie giudiziarie contro il CONI e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

Art. 21 – Cause di incompatibilità e decadenza

Le cariche sociali centrali e periferiche sono incompatibili:

- con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica rivestita nell'Associazione o in altre associazioni aventi finalità analoghe;
- con qualsiasi altra carica elettiva rivestita nelle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Qualora si verificano le predette cause di incompatibilità, l'interessato è tenuto a rimuoverle entro un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, mediante comunicazione scritta al Presidente Nazionale con la quale viene indicata la carica che si intende mantenere.

Trascorso tale termine, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta al Presidente Nazionale, l'interessato decade con effetto immediato da tutte le cariche sociali rivestite nell'Associazione.

Il venir meno, nel corso del mandato, di uno solo dei requisiti di eleggibilità comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale centrale e periferica.

Determinano, altresì, la decadenza dell'intera Giunta Nazionale:

- le dimissioni o la decadenza per qualsiasi altro motivo, del Presidente Nazionale;
- le dimissioni contestuali o la decadenza per qualsiasi altro motivo, di oltre la metà dei componenti della Giunta Nazionale;
- la deliberazione da parte dell'Assemblea Nazionale dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti della Giunta Nazionale, approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di decadenza dell'intera Giunta Nazionale, il Presidente Nazionale uscente o, in caso di sua inerzia, un qualsiasi componente dell'Assemblea Nazionale, deve provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea Nazionale al fine di eleggere entro un termine di 90 giorni un nuovo Presidente Nazionale e la relativa Giunta Nazionale.

Art. 22 – Conflitto di interessi

Le cariche sociali centrali e periferiche che si trovano in situazioni di palese conflitto di interessi, per ragioni economiche, in relazione a specifiche deliberazioni dell'organo di appartenenza, ne sono escluse.

Le decisioni in merito alla sussistenza delle predette situazioni di conflitto di interessi che possono portare all'esclusione dalla partecipazione alla riunione da parte dell'interessato sono decise a maggioranza dei componenti del rispettivo organo di appartenenza.

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge n.662 del 23 dicembre 1996, istituito con DPCM n. 329 del 21 marzo 2001 (Agenzia per il terzo settore) e le cui funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Commissione Giudicante

La Commissione Giudicante è composta da tre membri effettivi e due supplenti che vengono nominati dall'Assemblea Nazionale.

La Commissione Giudicante resta in carica per un intero quadriennio olimpico, non è rieleggibile, e decide a maggioranza in merito alle:

- controversie insorte tra i soci e tra i soci e gli organi associativi, che siano riconducibili all'attività associativa;
- contestazioni riguardanti la validità o la legittimità delle Assemblee Elettive.

Le decisioni della Commissione Giudicante sono insindacabili.

Le norme di funzionamento della Commissione Giudicante sono demandate a specifico regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale.

Art. 25 – Norme sull'ordinamento interno

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche sociali e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci ma può anche avvalersi degli stessi soci quali lavoratori dipendenti o collaboratori al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale.

Le remunerazioni corrisposte ai soci che operano in qualità di dipendenti e/o collaboratori non devono eccedere il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 26 – Foro competente

Per ogni controversia insorta tra l'Associazione ed i terzi è competente il Foro del luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.